Ufficio della pianificazione della mobilità
Ufficio della mobilità lenta e del supporto
Ufficio dei trasporti pubblici

Palazzo amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13

telefono 091 814 26 51
fax 091 814 26 59
e-mail dt-sm@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità

Funzionario incaricato Alberto Astori

Sezione della mobilità
6501 Bellinzona

telefono 091/814 26 55
e-mail alberto.astori@ti.ch

Spettabile
Concordato intercantonale per le funivie e le sciovie IKSS/CITT
Casella postale 1251
6371 Stans

anticipata per e-mail: andreas.kayser@nw.ch

Bellinzona
11 febbraio 2021

Ns. riferimento Vs. riferimento

Consultazione sulla revisione del Regolamento del concordato concernente la costruzione e l'esercizio delle funivie e le sciovie esenti dalla concessione federale – 3a consultazione

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori,

nel quadro della consultazione in oggetto ringraziamo per averci interpellato in qualità di Cantone membro del Concordato intercantonale per gli impianti a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale.
Abbiamo preso conoscenza della proposta di Regolamento allegata alla vostra lettera (del 20.11.2020), delle indicazioni fornite nel relativo messaggio e delle risposte alle domande poste nell'ambito della consultazione tramite il vostro sito internet.
Di seguito trasmettiamo una nostra valutazione generale con osservazioni/riflessioni per taluni articoli previsti, oltre ad alcune conclusioni e proposte finali.

Facciamo notare che le nostre indicazioni si basano sulla versione in francese della proposta di regolamento.

1. In generale

Prendiamo atto con soddisfazione che questa proposta di regolamento è stata elaborata anche con i rappresentanti dell'industria degli impianti a fune. Questo dovrebbe consentire un maggior sfruttamento della possibilità di deroga nel rispetto della LIFT[1] e del Regolamento UE[2] oltre ad evitare malintesi futuri in merito all'applicazione.
Siamo pure favorevoli alla struttura e alla concezione del nuovo regolamento in quattro parti distinte, ciò permette una consultazione più immediata ed efficace.

Per quanto riguarda l'introduzione della cosiddetta "via duale" (voie duale) limitatamente alle funivie fino a 8 posti, il principio è condiviso poiché dovrebbe consentire un risparmio sui costi da parte dei gestori pur garantendo il rispetto delle normative applicabili.

[1] RS 743.01
[2] Regolamento UE 2016/424

In considerazione della vivacità del mercato, delle tendenze e delle mode che interessano anche il settore degli impianti a fune, sarà necessario che questo regolamento venga tenuto aggiornato con regolarità.

Riconoscendo l'esperienza pluriennale dell'Organo di controllo CITT e la sensibilità dei suoi collaboratori auspichiamo che anche in futuro sia mantenuto il principio di avere un occhio di riguardo verso gli impianti cantonali. Quale Cantone concordatario ci sforzeremo di vigilare affinché questo principio sia rispettato poiché il futuro di alcuni impianti a fune (in particolare ci riferiamo agli impianti posti nei comprensori sciistici) dipende anche dalla modalità di applicazione delle normative.

Per quanto concerne gli ascensori inclinati, in particolare per l'uso privato presso abitazioni, costruiti secondo la LIFT (in precedenza secondo il Regolamento IKSS/CITT) siamo preoccupati per le tariffe delle ispezioni. Questi impianti dovrebbero essere ispezionati a cadenza annuale con conseguenti costi elevati da ribaltare sui proprietari.
Chiediamo che sia trovata una chiave di ripartizione dei costi adeguata e che non si distanzi troppo dal sistema attuale applicato per gli ascensori inclinati, ispezionati ogni 2 anni.
Questo aspetto è ribadito nuovamente nella nostra presa di posizione relativa all'art. 15 "Frequenza delle ispezioni".

In relazione all'art. 11, secondo le spiegazioni indicate nel messaggio si prende atto che nel nuovo regolamento si evita di indicare una durata massima di autorizzazione, la quale è invece specificata nel Concordato.
Su questo aspetto nella consultazione del 2018 avevamo indicato che ci saremmo adeguati all'Ordinanza federale, anche in ottemperanza alle misure di sgravio amministrativo preconizzate dall'Amministrazione federale nell'ambito del programma di stabilizzazione 2017-2019.
Al momento attuale il nostro Cantone non ha ancora preso una decisione definitiva in merito; attualmente le autorizzazioni di esercizio da noi concesse agli impianti che soggiacciono al Concordato hanno una durata massima di 20 anni.

2. Osservazioni puntuali per alcuni articoli

Art. 5 Impianti esistenti

Prendiamo atto con soddisfazione che la messa in vigore del presente regolamento non comporta automaticamente una modifica o una sostituzione.

Resta comunque valida l'applicazione della Direttiva 4 OIFT nel caso di manutenzione o trasformazione.

Art. 10 Visita di collaudo

Prendiamo atto che l'Organo di controllo IKSS/CITT può rilasciare, con il consenso dell'autorità cantonale, un permesso di esercizio provvisorio. Tale possibilità non dovrà costituire la regola ma limitarsi a situazioni realmente giustificate.

Art. 13 Interruzione dell'esercizio

Questa richiesta ci è stata formulata recentemente da parte di alcuni gerenti di sciovie confrontati con la mancanza di neve. Il fatto di avere accumulato poche ore di esercizio o la mancanza di innevamento talvolta scaturisce in una richiesta di spostare o evitare l'ispezione periodica. La possibilità di interrompere l'esercizio per una durata massima di 5 anni è vista favorevolmente proprio nell'intento di assecondare, nel limite del possibile, questa specifica richiesta. Tuttavia il gerente dovrà essere informato circa la durata dell'interruzione e le misure applicabili trascorso questo periodo.

Art. 14 Categorie degli impianti

In merito alla velocità di marcia autorizzata (Vitesse de marche autorisée) proponiamo di aggiungere la dicitura "jusqu'à ... m/sec".

Art. 15 Frequenza delle ispezioni

Si rileva che d'ora in avanti sarà possibile estendere la periodicità delle ispezioni (ogni 2 anni) sulle funivie che sono in esercizio per meno di 40 h/anno.
Dovrà essere definita la modalità di calcolo del costo dell'ispezione.

Come anticipato nelle osservazioni generali siamo preoccupati per i costi di ispezione relativi agli ascensori inclinati costruiti secondo la LIFT verificati con cadenza annuale. A nostro parere dovrà essere definita una chiave di calcolo particolare al fine di non fatturare costi di ispezione troppo elevati ai proprietari, evitando possibili reclamazioni in tal senso.
Chiediamo quindi alla direzione del Concordato di valutare attentamente questa richiesta.
Per quanto concerne le mini sciovie (sciovie a fune bassa) si prende atto che si passerà all'ispezione ogni 2 anni. Anche per questa tipologia di impianti ne dovrà essere definita la modalità di calcolo tariffario, auspicando che non si discosti troppo dai costi attuali così da non incidere troppo sui costi a carico degli esercenti.

Art. 16 Numerazione degli impianti

Ribadiamo nuovamente quanto detto nelle precedenti consultazioni; la numerazione e la denominazione dell'impianto dovranno essere definite in accordo con l'autorità cantonale.

Art. 17 Termini di trattamento

La determinazione della durata tramite uno specifico articolo permetterà anche all'autorità cantonale di "sorvegliare" la tempistica e se del caso sollecitare l'Organo di controllo CITT a rispettarla.

Art. 18 Prova della conformità relativamente ai requisiti essenziali

Si prende atto con soddisfazione che nel caso delle piccole funivie il rispetto dei requisiti essenziali può essere accettato tramite la presentazione di un rapporto di esperti (via duale). Questa misura dovrebbe permettere un risparmio sui costi rispetto alla presentazione di un certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato.

Art. 47 Sorveglianza, segnalazione e comando a distanza

Riteniamo utile completare o prevedere un articolo specifico relativamente alla necessità di segnalare convenientemente, secondo le disposizioni applicabili[3], le funivie con una distanza dal terreno superiore a 25 m (zona non edificata) e 60 m (zona edificata).

[3] Fonte: Direttiva AD I-006 I (Cap. A13, pag. 29), Ufficio federale dell'aviazione civile

Art. 51 Esercizio notturno

Proponiamo di completare l'articolo inserendo l'indicazione che l'esercizio notturno deve essere approvato dall'autorità cantonale e integrato nell'autorizzazione di esercizio.

3. Conclusioni e proposte finali

Non avendo trovato menzione tra gli articoli e come era altresì indicato nel precedente regolamento, chiediamo di poter mantenere un articolo specifico relativamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile, con particolare riguardo alle coperture minime legali.

Riteniamo possa essere utile prevedere un articolo relativamente agli ascensori inclinati esistenti nei quali, nel caso di modifica o trasformazione, dovrà essere applicata la norma EN 81-22 ove possibile.

Un altro articolo di cui non si trova più traccia è quello relativo agli annunci all'autorità di sorveglianza di eventi particolari (difetti, disturbi di esercizio, incidenti) che invece era previsto nella versione precedente del regolamento; riteniamo utile riproporlo sebbene sia indicato nello specifico formulario CITT e nel giornale di esercizio.

Chiediamo infine che la versione finale del regolamento sia tradotta anche in italiano e pubblicata nel vostro sito internet.

Ringraziando dell'attenzione che vorrete dedicare alle nostre osservazioni/proposte e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, vogliate gradire i nostri migliori saluti.

Il Capo della Sezione della mobilità:

Mirco Moser

Il Capo dell'Ufficio della mobilità lenta e del supporto:

Gabrio Baldi

Copia per conoscenza:

- Organo di controllo IKSS/CITT, Bahnhofstrasse 12, 3700 Spiez